

Gara 6/2016 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi Global Service occorrente a Scuole Civiche di Milano

- QUESITO 1 – per lotto 2 e per tutti i lotti in analogia**

Nel disciplinare di gara al punto **Capo 3) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria** si indica che **per il lotto 2** il requisito di partecipazione consiste nel “aver eseguito uno o più contratti riconducibili alla prestazione in oggetto [...] per un valore almeno pari a € 150.000 al netto di IVA”

A) Si chiede di precisare cosa si intende per “contratti riconducibili alla prestazione in oggetto” (ad esempio: Servizi di pulizie presso immobili in genere, oppure pulizie presso strutture scolastiche? In caso di seconda opzione si chiede se il servizio di pulizia presso collegi studenteschi può rientrare o meno nella categoria).

B) Inoltre il valore di € 150.000 si intende complessivo del triennio o importo annuo?

- C) Si chiede gentilmente di indicare il numero di operatori e livello contrattuale, che attualmente svolgono il servizio di pulizia presso le sedi oggetto d'appalto e il relativo monte ore.
- D) Si chiede di quantificare indicativamente il numero di utenze delle diverse sedi, al fine di quantificare la fornitura di carta igienica, asciugamani ecc.
- E) Infine si chiede di indicare se la produzione delle referenze bancarie è obbligatoria o meno.

- RISPOSTA QUESITO 1 :**

- A) Per contratti riconducibili alla prestazione in oggetto si intende che l'operatore economico deve aver eseguito nel triennio di riferimento contratti aventi medesimo oggetto o oggetto equivalente intendendo così che l'operatore economico debba aver eseguito con buon esito contratti di pulizia (in genere).
- B) L'importo di euro 150.000 è da intendersi comprensivo per i tre anni. Infatti nel Bando viene indicato “nel triennio aprile 2012 - marzo 2015” e successivamente nella pagina successiva viene indicato : “*Nota relativa alle dichiarazioni suddette: i concorrenti che vantino attività in un periodo minore del triennio anzidetto dovranno comunque documentare per ogni anno di attività un volume d'affari non inferiore a un terzo di quello richiesto per il triennio. Fermo restando l'importo del contratto o contratti svolti con buon esito. Nel caso di contratti svolti in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di invio della nota esplicativa.*”
- C) Per quanto riguarda il lotto 2: attualmente

data assunzione	determ. / indetermin.	h settimana	sede di lavoro	tipo contratto	livello	chiavi di sede
01/09/2013	indet	10	alzaia	part time	2	alzaia
01/09/2013	indet	33	teatro	part time	2	teatro
01/09/2013	indet	10	teatro	part time	2	teatro
01/09/2013	indet	15	lingue	part time	2	lingue
01/09/2013	indet	15	lingue	part time	2	lingue
01/09/2013	indet	15 + 1	musica	part time	2	musica
01/08/2015	indet	12,5	musica	full time	2	musica

Inoltre la società che attualmente svolge il servizio utilizza una squadra per i lavori periodici formata da personale con qualifica di operaio diversamente formata di volta in volta.

La valutazione del monte ore necessario per l'esecuzione dell'appalto è di esclusiva competenza dell'impresa concorrente e rientra nella sua attitudine a fare efficacia ed efficienza, cioè nella sua competitività.

Per quanto riguarda il lotto 1: attualmente

data assunzione	determ. / indetermin.	h settimana	sede di lavoro	tipo contratto	livello	Scatto d'anzianità
07/01/2014	INDET.	40	TEATRO/MUSICA	CCNL MULTISERVIZI	2	SI
07/01/2014	INDET.	40	LINGUE/VIGENTINA	CCNL MULTISERVIZI	2	SI
07/01/2014	INDET.	40	MUSICA/TEATRO	CCNL MULTISERVIZI	2	SI
07/01/2014	INDET.	40	MUSICA	CCNL MULTISERVIZI	2	SI
01/10/2008	INDET.	30	POSTA/LINGUE	CCNL MULTISERVIZI	3	SI
14/01/2014	INDET.	CALL JOB	VARIABILE	CCNL MULTISERVIZI	2	NO
07/01/2014	INDET.	22,5	MUSICA	CCNL MULTISERVIZI	2	SI
11/05/2015	INDET.	12	LINGUE/CINEMA	CCNL MULTISERVIZI	2	NO
07/01/2014	INDET.	40	TEATRO/MUSICA	CCNL MULTISERVIZI	2	SI

- D) Nelle schede Tecniche allegate al Capitolato Speciale d'Appalto è inserita a pagina 94 la Tabella 8 dove vengono indicati il numero di iscritti suddivisi per anni e per sede (partendo dal 2011) e il numero OFA ora formazione allievo.
- E) Nella Nota Esplicativa non vengono richieste referenze bancarie

• **QUESITO 2– per lotto 2 e per tutti i lotti in analogia**

Con la presente sono a richiedere se ci si può avvalere delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 14001, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione (EMAS) e del marchio di qualità (Ecolabel UE)

- **RISPOSTA QUESITO 2 :**

Le certificazioni che vengono indicate nel quesito sono le certificazioni che in base alla modifica apportata all'ex art. 75 comma sette del Codice D.Lgs. 163/2006 dalla legge sulla Green Economy danno diritto ad alcune riduzioni sulla cauzione definitiva.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto e da diritto allo sconto sulla cauzione se l'operatore economico è in possesso di una o più di una delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 14001, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione (EMAS) e del marchio di qualità (Ecolabel UE).

Infatti nel Bando di Gara, a pag. 14, vengono indicate le relative "scontistiche" che si potranno ottenere

L'operatore economico in possesso delle suddette certificazioni e di eventuali altre differenti avrà diritto in sede di valutazione dell'offerta tecnica a tre punti aggiuntivi (vedi nota esplicativa 14; 27; 41;57) e verrà riconosciuto lo sconto aggiuntivo, relativo alla cauzione definitiva;

- **QUESITO 3 – per lotto 2 e per tutti i lotti in analogia**

E' previsto il subappalto per il lotto 2 ?

Un gruppo, società certificata iso 9001, che ha al proprio interno due divisioni una security e una facility non ha personale assunto, ma partner di fiducia ai quali subappaltano tutti i servizi può partecipare alla procedura?

- **RISPOSTA QUESITO 3 :**

Fermo restando che è ammesso il subappalto per tutti i lotti occorre effettuare alcune precisazioni:

Il subappalto come indicato nel bando è regolato dall'arti 118 D.Lgs 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 ed è ammesso entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale".

Nell'ipotesi del subappalto il concorrente (impresa singola o Consorzio) presenta l'offerta e, se aggiudicato, stipula il contratto unicamente per se stesso ed è tenuto ad **eseguirlo direttamente** con proprie risorse. Tuttavia può subappaltare parte dei lavori/servizi nei limiti e alle condizioni di legge ad un'altra azienda, anche ad una consorziata che non ha partecipato alla gara con l'offerta comune o congiunta; In questo caso, il subappalto sarebbe un contratto unicamente tra Consorzio e subappaltatore, a cui la stazione appaltante resterebbe estranea.

Verosimilmente nell'ipotesi illustrata nel quesito non è fattibile che il "Gruppo" non meglio specificato, possa svolgere le funzioni richieste dal capitolato speciale d'appalto, non avendo, come si dichiara, personale assunto al proprio servizio, per svolgere il servizio richiesto sarebbe necessario subappaltare al 100% la prestazione, e questo non è ammesso dal subappalto.

L'ipotesi migliore sarebbe quella di predisporre un ATI (costituita e costituenda) con le società partner.

- **QUESITO 4 – per lotto 2**

Con riferimento alla gara di Global Service relativo alle Scuole Civiche, con la presente siamo a chieder un chiarimento in riferimento al criterio di attribuzione del punteggio tecnico per il lotto 2.

In particolare, il criterio OT2 prevede l'attribuzione di punti "per ogni macchina offerta in più.

Tenuto conto che avete già indicato un numero massimo di macchine...è da interpretare nel senso che se ad esempio l'offerente offre 6 lavasciuga il punteggio a lui attribuito per il sub criterio sarà 0.5?

- **RISPOSTA QUESITO 4 :**

Il punteggio massimo per questo requisito è pari a 8 punti: dove

- 1 punto massimo sarà assegnato dalla valutazione dei materiali
- 4 punti massimo saranno assegnati dalle certificazioni ambientali come sotto indicato
- 3 punti massimo verranno assegnati proporzionalmente alle macchine offerte dove

Il punteggio massimo (W) per l'offerta di ogni singola macchina è suddiviso tra tutti e 6 i sottoRequisiti [$R_n = W_n$; etc.]; per ciascun requisito/offerta verrà calcolato un coefficiente provvisorio $[V(a)_i\text{-pr}]$, che moltiplicato per il peso/punteggio [W] determina l'assegnazione dei punti $[V(a)_i\text{-def}]$ secondo il seguente metodo:

Il coefficiente $V(a)_i\text{-def}$ dei requisiti (nr macchine) è determinato,

attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i\text{-pr (provvisorio)} = R_a/R_{\max}$$

Dove:

R_a = valore offerto dal Concorrente a

R_{\max} = valore delle macchine max offribili

$$V(a)_i\text{-def (definitivo)} = V(a)_i\text{-pr} * W$$

tipo	Macchinari	Numero Minimo richiesto da capitolato	Numero Massimo	Punti assegnati per ogni macchina offerta in più
a	Lavasciuga	4	6	0.5
b	Monospazzola	6	8	0.5
c	Aspira liquidi/aspirapolvere oppure macchina combinata	7	12	0.8
d	Aspirapolvere/battipeto	3	7	0.8
e	idropulitrice	1	2	0.2
f	motoscopia	1	2	0.2
Dichiarazione e presentazione di certificazioni inerenti le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali del servizio ((, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni)); ((e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per				4 punti

cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso));	
Valutazione materiali (carta mani, cartigienica) – il fornitore dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica (medesima busta) un campione di carta mani (esempio 2 fogli) e un campione (esempio 2 strappi) di cartaigienica	1 punto

• **QUESITO 5 – per lotto 2**

- 1) Con riferimento al CAPO 2) (dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale e particolare) che recita testualmente: *“Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n.445/2000 da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all’Albodelle Società Cooperative (per le società cooperative) ed il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all’oggetto del contratto.”*

Chiediamo conferma che sia ammessa la partecipazione di un’impresa iscritta nel registro delle **imprese di pulizia** da cui risulti che l’attività prevalente sia : “servizi di pulizia, derattizzazione, sanificazione, disinfezione e disinfestazione” e che comunque contenga le categorie previste dall’oggetto di gara nell’oggetto sociale del certificato camerale.

- 2) Con Riferimento al capo 3) (requisiti di capacità tecnica e finanziaria), laddove viene richiesta una dichiarazione di *“aver svolto con buon esito uno o più contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara, nel triennio aprile 2012 - marzo 2015, per enti pubblici o soggetti privati, per un valore almeno pari a euro 150.000,00 al netto di IVA (per lotto2)”*

-Chiediamo di confermare che per *“prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara”* siano ammessi, e quindi idonei a comprovare il requisito, contratti aventi ad oggetto servizi di pulizie in genere prestati presso uffici in genere, istituti scolastici, asili e nidi d’infanzia, comuni, caserme ed edifici civili / industriali ed ospedalieri in genere

-Ed inoltre, chiediamo di precisare se la dicitura **“buon esito”** debba risultare espressamente e letteralmente nelle attestazioni rilasciate dalle Stazioni Appaltanti o se diciture da cui si deduca che il servizio è stato svolto correttamente e/o regolarmente (x. es. “le prestazioni compiute sono state eseguite regolarmente e/o nel rispetto delle norme contrattuali previste”) possano essere idonee a dimostrare il possesso del requisito.

- 3) Alla luce della determinazione ANAC 08.01.2015 n. 1 (*ove in materia di “soccorso istruttorio a pagamento”, relativamente all’incameramento della sanzione pecuniaria, è stato stabilito che “all’incameramento, in ogni caso, **non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio**”*), nonché del comunicato del Presidente ANAC del 25.03.2015 (*che in particolare chiarisce ulteriormente la **mancaanza di automaticità del meccanismo sanzionatorio** previsto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dai partecipanti ad una gara pubblica. Infatti, se si rendesse obbligatorio il pagamento della sanzione anche nel caso in cui il concorrente non intenda usufruire del soccorso istruttorio, si violerebbe irrimediabilmente il diritto comunitario, il quale, con la Direttiva 2014/24/UE, **riconosce, in materia di appalti pubblici, la possibilità di integrare la documentazione relativa al possesso di requisiti generali e speciali senza il pagamento di alcuna sanzione.** Al fine di evitare una violazione di siffatta normativa, l’ANAC ha dunque ritenuto che sia opportuno ancorare la sanzione alla volontà di ricorrere al soccorso istruttorio, regolarizzando le dichiarazioni rese*) si chiede conferma che la sanzione pecuniaria sarà comminata solo se il concorrente

che venisse invitato ad integrare la documentazione presentata attraverso il cosiddetto “soccorso istruttorio a pagamento”, decidesse di aderire alla proposta di correzione/integrazione inoltrata da Codesta Stazione Appaltante. In altre parole si chiede di confermare che, nel caso l'azienda chiamata ad integrare/correggere la documentazione attraverso il soccorso istruttorio a pagamento, decidesse di NON avvalersi della facoltà di regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, lasciandosi quindi escludere dalla procedura di gara, essa (l'azienda concorrente) NON debba pagare la sanzione pecuniaria prevista.

• **RISPOSTA QUESITO 5 :**

- 1) Si conferma che è ammessa alla partecipazione un'impresa iscritta al registro indicato e che abbia all'interno dell'oggetto sociale del certificato della CCIAA pari oggetto dei servizi richiesti dal capitolato speciale d'appalto e/o equipollenti. Si veda anche la risposta al quesito 1.
- 2) Sempre quesito 1. Inoltre è ammessa l'auto dichiarazione di buon esito dei contratti e/ delle prestazioni. Tuttavia in base all'art. 48 del D.Lgs è facoltà della Stazione Appaltante, come indicato nel Bando di Gara ALTRE INFORMAZIONI lettera i) verificare tali requisiti.

“i) ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e dell'art. 13 della legge n. 180/2011, in sede di gara sarà sorteggiato almeno il 10% dei concorrenti ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), che dovranno comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata via fax il possesso dei requisiti tecnici dichiarati; la richiesta è altresì inoltrata anche all'aggiudicatario ed al secondo classificato qualora non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati anche contemporaneamente (nello stesso momento l'idoneità tecnica va comprovata con la presentazione di copia autenticata, ai sensi dell'art 18 del DPR 445/2000, dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti privati che dovranno contenere: l'indicazione del committente, del soggetto che ha svolto la prestazione, la descrizione della prestazione, l'importo della prestazione e il periodo della prestazione. Per la presentazione della documentazione sopraindicata il triennio di riferimento è quello relativo al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato da documentazione idonea o in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, si procederà, ai sensi dell'art. 48 sopra citato, all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria prestata, nonché alla segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di competenza, salvo ulteriori provvedimenti restrittivi che Scuole Civiche di Milano riterrà opportuno adottare nel caso in cui dal comportamento dell'operatore economico discenda l'alterazione dei risultati di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via mail la seguente ulteriore documentazione: ☐ dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; ☐ copia dell'atto costitutivo della Società Concorrente; ☐ copia dell'atto di cessione/acquisizione del ramo d'azienda; ☐ copia dell'atto di affitto del ramo d'azienda; ☐ elenco delle società consorziate;”

Tuttavia è facoltà dell'operatore economico, al fine di accelerare le tempistiche della procedura : come indicato nello svolgimento della gara *“In via collaborativa, ai fini di accelerare la procedura, si invitano i concorrenti a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici prescritti (volume d'affari e referenze), unitamente alla documentazione già in sede di presentazione dell'offerta.*

- 3) Riportiamo brani della citata determinazione Anac nr 1 del 8 gennaio 2015: *“1.2 Applicazione della sanzione ...omissisLa sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; OMISSIS.... In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale*

ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza [nda: si intende mancanza sostanziale effettiva del requisito verificata in base alla documentazione presentata] del requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio."

Confermiamo che SCM si atterrà alla suddetta interpretazione autorevole dell' Anac.

Milano, 17 marzo 2016

- **QUESITO 6 :**

Si chiede se l'avvalimento possa essere utilizzato per le certificazioni UNI EN ISO 14001, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione (EMAS) e del marchio di qualità (Ecolabel UE)

- **RISPOSTA QUESITO 6**

L'avvalimento non può essere utilizzato per le certificazioni UNI EN ISO 14001, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione (EMAS) e del marchio di qualità (Ecolabel UE) né per ogni altra certificazione che attesi come specifico "status" dell'imprenditore l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità. FM si adegua all'interpretazione che in questa materia è stata espressa dall'ANAC e confermata dal Consiglio di Stato, di cui si dirà più avanti.

La L. 28/12/2015, n. 221 (nota come Green Economy) art. 16. - Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi - ha modificato il comma 7 dell'art. 75 - Garanzie a corredo dell'offerta -, nonché l'art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici.

Nel primo caso ha introdotto il possesso delle seguenti certificazioni come requisito per usufruire del beneficio della riduzione della cauzione in misure diverse:

- *possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*
- *possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001*
- *possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009*
- *operatori economici che sviluppano:*
 - o *un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1*
 - o *un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067*

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si tratta di un rinvio formale alle altre norme in materia di documentazione dei requisiti che include anche i criteri e le limitazioni eventuali disposte dalle norme di rinvio e non ha efficacia di estenderne l'applicabilità oltre i casi in esse previsti; in questo rinvio formale è compreso anche l'art. 49 in materia di avvalimento, al quale si dovrà quindi fare riferimento in tutto il suo significato.

Nel secondo caso ha introdotto la facoltà di indicare nel bando di gara quale ulteriori criteri di valutazione dell'offerta:

- *e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;*
- *f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;*

La Nota Esplicativa di Gara applica le regole dettate in modifica all'art. 75 comma sette del Codice D.Lgs. 163/2006 dalla legge sulla Green Economy per la riduzione sia della cauzione provvisoria (pagg. 14-15) sia della causazione definitiva (pagg. 57-58).

LA Nota Esplicativa di Gara prevede per l'Offerta Tecnica per il Lotto 3 nel Punto OT4 la valutazione con un massimo di 3 punti delle certificazioni riconosciute valide ai fini della legge Green Economy (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221).

Le suddette certificazioni non sono invece previste dalla Nota Esplicativa di Gara come requisiti di ammissione alla procedura.

L'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

La Nota Esplicativa di Gara (pag. 19) ha previsto l'avvalimento con riferimento all'art. 49 limitatamente ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, e non per quelli riguardanti la riduzione delle cauzioni o la valutazione dell'Offerta Tecnica.

L'ANAC, con Parere n.110 del 21-05-2014, si è espressa nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità, richiamando anche la propria Determinazione n. 2/2012 – Avvalimento nelle procedura di gara e confermando la posizione già espressa (vedi parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011). il legislatore italiano, nel recepire l'istituto dell'avvalimento all'art. 49 del Codice, ha riconosciuto allo stesso la medesima portata attribuitagli dal diritto comunitario. La norma nazionale, infatti, come quella comunitaria, ne circoscrive l'ambito oggettivo di

applicazione ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla certificazione SOA. Pertanto, l'avvalimento ha portato generale solo nel perimetro sopra evidenziato. la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l'art. 43. In secondo luogo, si rappresenta che tale articolo qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell'“ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità”. Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001 che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità.

L'orientamento espresso dall'ANAC è stato condiviso e confermato dal Consiglio di Stato Sentenza n. 5695 del 19 novembre 2014 che richiama anche le sentenze del consolidato orientamento del Consiglio stesso.

ATTENZIONE: *preghiamo tutti, rientrando nel link assegnato, di ricaricare la nota esplicativa Rettificata*

Milano 24 marzo 2016

- **QUESITO 7 PER IL LOTTO 2 e per ogni lotto in analogia:**

In riferimento al requisito “Dichiarazione di aver svolto con buon esito uno o più contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara, nel triennio aprile 2012 - marzo 2015, per enti pubblici o soggetti privati, per un valore almeno pari a euro 150.000,00 al netto di IVA” siamo cortesemente a chiedere se un'impresa che ha iniziato l'attività di pulizia nel 2014, ma che nel periodo 2014 – 2015 ha svolto servizi per un importo superiore a 150.000,00 € può comunque partecipare alla gara

- **RISPOSTA QUESITO 7**

Certamente, il requisito deve essere soddisfatto nel triennio

- **QUESITO 8 per il lotto 1 e il lotto 2**

In riferimento al Lotto 1 vorremmo conoscere gli orari di espletamento del servizio per ogni sede e/o relativo monte ore, e se è prevista la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali.

- **RISPOSTA QUESITO 8**

Per la prima parte del quesito si veda la risposta 1.

Per la seconda parte del quesito, come indicato nel CSA obblighi del contraente ... “L’IMPRESA, ancorché fosse soggetta a un diverso CCNL, si obbliga convenzionalmente ad applicare la disciplina, che viene qui espressamente recepita, di cui all’art. 4 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi (Testo definitivo 25/5/2001; Rinnovato 21/12/2007) concernente l’assunzione degli addetti già esistenti in organico sull’appalto.”

Considerato che:

1. è compito e responsabilità esclusiva dell’azienda concorrente esprimere un progetto- offerta sulla base di valutazioni e stime con particolare riguardo al numero e alle qualità del personale che riterrà necessario per effettuare il servizio;
2. si tratta di un’attività di tipo progettuale originale, che non può limitarsi a ricalcare e riprodurre le modalità di lavoro, l’organico e i costi della azienda cessante;
3. ne deriva che il raffronto dei termini, modalità e prestazioni contrattuali tra nuovo e vecchio appalto, di cui al CCNL cit., non è a priori sulla base del CSA, ma è a posteriori sulla base del progetto offerta risultato aggiudicatario anche in considerazione delle economie programmate a parità della qualità del servizio: se questo progetto offerta comporterà una razionalizzazione e migliore efficienza e produttività mediante innovazioni tecniche e organizzative o comunque modificazioni delle modalità di esecuzione del servizio, l’azienda aggiudicataria non dovrà assorbire pedissequamente le risorse della cessante, ma dovrà negoziare l’armonizzazione di cui all’ipotesi CCNL;
4. tuttavia in entrambi i casi - assorbimento o armonizzazione - l’informazione, solo sul numero e qualità, e sul monte ore ripartito sulle tipologie degli attuali addetti sull’appalto è rilevante ai fini delle stime che il concorrente deve fare per il progetto-offerta e quindi viene di seguito fornita da SCM, ferma restando la libertà e responsabilità del concorrente per l’elaborazione del miglior progetto offerta

Il numero di addetti per il servizio indicato è già pubblicato nel quesito nr 1.

ATTENZIONE ERRATA CORRIGE LOTTO 1 bando pagina 34

ERRATA CORRIGE

Per il lotto 1

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

MAX PUNTI 65

Requisito 1:

“MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INCLUSI NEL CANONE di cui all’art. 3 del CSA, con eventuali migliorie non espresse al punto OT3”

W₁ punteggio/**peso 35**

Saranno oggetto di valutazione:

le modalità di erogazione del servizio, gli strumenti tecnico/informatici, le caratteristiche della divisa e le modalità di coordinamento proposte, la modalità di reperibilità del referente e la dichiarazione del monte ore di servizio offerto. Potranno essere offerte migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3. Inoltre saranno oggetto di valutazione : la qualità, le caratteristiche funzionali delle attrezzature, i servizi accessori e di coordinamento, i rifornimenti necessari all’espletamento del servizio.

Requisito 2:

“MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI A RICHIESTA di cui all’art. 4 del CSA, con eventuali migliorie non espresse al punto OT3”

W₂ punteggio/peso 17

Saranno oggetto di valutazione:

la modalità di erogazione, gli strumenti tecnico/informatici e le modalità di coordinamento proposte, ~~inoltre in particolare per i servizi a richiesta di cui all’art. 4.4. dovranno essere descritte le modalità di presa in carico e riconsegna del materiale da duplicare/riprodurre, i quantitativi minimi dei documenti da~~

~~uplicare/riprodurre che potranno essere richiesti, le caratteristiche del centro copie a disposizione, con l'elenco degli ulteriori servizi offerti rispetto ai servizi riportati nella tabella di cui all'art. 4.4 e le modalità di riscossione dei corrispettivi per gli utenti esterni.~~ Dovranno essere illustrate le modalità di espletamento del servizio non a canone riferito al punto 4.1 – 4.2 – 4.3. Potranno essere offerte migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3.

La valutazione dei requisiti 1 e 2 avverrà mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; si ottiene con la seguente procedura:

(1) ad ogni offerta e per ogni requisito vengono assegnati i voti da 1 a 10 (coefficienti discrezionali) di ogni commissario, secondo la seguente scala di valutazione:

NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	3
SUFFICIENTE	5
DISCRETO	7
BUONO	8
OTTIMO	10

(2) si calcolano le medie provvisorie dei coefficienti dei commissari per ogni offerta e ogni requisito, (3) le medie provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando le altre medie provvisorie alla media più alta.

\sum_n = per ciascun requisito di ogni offerta si moltiplica il coefficiente definitivo [V(a)_i] per il peso/punteggio [(W_i)] e si sommano i risultati di tutti [n] i requisiti/offerta;

Il Concorrente che non avrà conseguito una votazione media discrezionale provvisoria almeno pari a 10 punti per ciascuno dei requisiti R1 e R2 e non avrà totalizzato complessivamente per i requisiti R1. e R2. almeno 23.5 punti, sarà esclusa dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

Requisito 3:W₃ punteggio/peso **13**

saranno valutate secondo la seguente tabella:

MIGLIORIE OFFERTE NEI SERVIZI RICHIESTI A CANONE		W ₃ punteggio/peso 13		
		si/no	punti	
a)	Servizio pony express entro 24 ore con 5 consegne a mese	si	1	
b)	Inserimento nel software prenotazione aule di SCM delle prenotazioni aule e dei corsi con eventuale gestione delle ore extra o recuperi lezioni	si	1	
c)	Servizio di incasso, per piccole somme, in contanti o con pos ingressi e/altro per manifestazioni, da studenti o per manifestazioni	si	3	
d)	Servizio di 1 tecnico base durante le manifestazioni nelle sale multimediali da inserire nel canone, fino ad un massimo di 20 volte anno per un massimo di 60 ore	si	3	
e)	Servizio di portierato per location non presidiate quando necessita dentro il canone, fino ad un massimo di 12 volte anno per un massimo di 72 ore	si	3	
f)	Essere in possesso della certificazione serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000	si	1	
g)	Essere in possesso della certificazione di ecogestione e di audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del suo Consiglio del 25 novembre 2009 o della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001	si	1	
totale			13	

B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**MAX PUNTI 35**

Il punteggio massimo (W) per l'offerta economica è suddiviso tra tre Requisiti [$R_4 = W_4$; etc.] ; per ciascun requisito/offerta verrà calcolato un coefficiente provvisorio $[V(a)i\text{-}pr]$, che moltiplicato per il peso/punteggio [W] determina l'assegnazione dei punti $[V(a)i\text{-}def]$ secondo il seguente metodo:

Il coefficiente $V(a)i\text{-}def$ dei requisiti $R_4 - R_5 - R_6$ (Valutazione economica) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$V(a)i\text{-}pr \text{ (provvisorio)} = R_a/R_{max}$$

Dove:

R_a = valore offerto dal Concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (Ribasso maggiore)

$$V(a)i\text{-}def \text{ (definitivo)} = V(a)i\text{-}pr * W$$

Requisito 4

ribasso servizi a canone

W₄ punteggio/peso **15**

Requisito 5

Ribasso unico sui servizi extra orario richiesti a consumo di cui all'art. 4 Parte I del CSA

W₅ punteggio/peso **10**

Requisito 6

Ribasso percentuale da applicarsi alla cifra oraria di 25,20 di cui all'art. 4 Parte I del CSA

W₅ punteggio/peso **10**

Milano 25 marzo 2016